

Comune di Agliano Terme

PROVINCIA DI ASTI

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

L'articolo 43 del DDL sulla legge di stabilità per l'anno 2015 è intitolato "*Razionalizzazione delle società partecipate locali*" e recepisce, ma solo in parte, le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del 7/08/2014 che porta la stessa denominazione dell'articolo della legge.

L'art. 43 si diparte in due grandi sezioni: la prima prevede obbligatoriamente un "*piano di operativo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute; la seconda sezione prevede una profonda revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148/2011.

L'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che i vertici di ogni amministrazione territoriale procedano ad adottare un piano di razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente partecipate entro il prossimo 31 marzo. Obiettivi del piano di razionalizzazione sono quelli di procedere ad una riduzione delle società partecipate ed al conseguimento di risparmi di spesa. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui sopra predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il piano operativo di razionalizzazione – Quadro normativo

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss della legge finanziaria per il 2008, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1, comma 569, della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalla società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione. Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'articolo 3, comma 27, della legge Finanziaria per il 2008 per trovare i fondamenti della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Come sopra anticipato, utili indicazioni per la predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate derivano dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, pubblicato lo scorso 7 agosto 2014 a cura del Commissario Straordinario per la revisione della spesa; tale documento, redatto sulla base delle indicazioni contenute nel richiamato art. 23 del D.L. 66/2014, a prescindere dall'evoluzione dell'incarico del Commissario che ha redatto il Programma, effettua un'analisi efficace dell'attuale situazione del "sistema partecipate" e formula spunti concreti per l'attivazione di misure di razionalizzazione; in tal senso, tutte le misure previste nella Legge di Stabilità 2015 (Art. 1, commi 609 – 616, della Legge n. 190/2014) in materia di partecipate e servizi pubblici traggono origine da specifici passaggi contenuti nel suddetto programma; lo stesso si è peraltro posto come obiettivo quello di efficientare il sistema, semplificarlo attraverso una riduzione del numero delle partecipate, aumentarne la trasparenza.

Il contenuto del Piano si suddivide in otto sezioni di cui di seguito si riportano le denominazioni e l'indicazione per punti degli argomenti trattati.

Sezione I – Obiettivi da raggiungere

Sezione II - Le partecipate locali: le caratteristiche essenziali

Sezione III - Il perimetro delle partecipate locali

1) Principi generali per il mantenimento in mano pubblica:

- a) sottoporre ad un vaglio le decisioni delle amministrazioni. Questo vaglio non deve avere la stessa intensità per tutti i settori: c'è differenza tra produrre servizi di assistenza per disabili e produrre gelati;
- b) dall'altro rimuovere gli incentivi alla proliferazione delle partecipate.

1. *aggiornamento vincoli finanza pubblica*

2. *maggiore flessibilità gestionale*

2) Principi generali per la gestione attraverso una partecipata piuttosto che in economia:

1. *Maggiore economicità/ efficienza gestionale*

3) Interventi specifici:

1. *Limiti alle partecipazione indirette.*

2. *Limiti alla detenzione da parte di piccoli comuni*

3. *Uscita dalle "micropartecipate"*

4. *Chiusura delle "scatole vuote"*

5. *Accelerazione del processo di chiusura*

6. *Vincoli di rendimento*

7. *Norme per le fondazioni pubbliche*

Sezione IV - Politiche di efficientamento

1) Incentivi di carattere generale (benchmarking)

2) Favorire lo sfruttamento di economie di scala: il caso dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (idrico, rifiuti, gas, tpl)

3) Interventi su singole partecipate con perdite particolarmente elevate

Sezione V - Come ridurre i costi di amministrazione delle partecipate locali

1) Numero e remunerazione degli organi di controllo

2) Remunerazione dei dirigenti apicali

Sezione VI - Come aumentare la trasparenza delle partecipate?

1) Semplificare la normativa sulle partecipate

2) Migliorare la qualità/quantità delle informazioni disponibili e ridurre il costo di alimentazione e gestione delle banche dati

3) Fornire informazioni facilmente interpretabili in modo che la pubblica opinione possa esercitare pressioni per l'efficientamento del settore. e ridurre i costi di amministrazione.

Sezione VII - Misure strumentali alla riforma delle partecipate

1) Facilitare la riorganizzazione

1. *Incentivi attraverso modifiche del Patto di Stabilità Interno*

2. *Incentivi regolamentari e finanziari (in particolare per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica)*

3) La gestione del personale

4) Un sistema di controlli e sanzioni.

Sezione VIII - Principali proposte ed effetto sul numero delle partecipate e sulla finanza pubblica

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I soggetti attivi sono stati chiaramente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali"; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del parastato.

I soggetti incisi sono invece le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale. La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "vis expansiva" di alcune Corte dei Conti possono ritenere, in sede interpretativa, che esse siano ricomprese.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una **riduzione** delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo recente sentenza Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento ai servizi di pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili dal mercato;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazione.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica **Relazione tecnica** e deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni, ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il **31 marzo 2015** redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro **31/12/2015** il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il **15 marzo del 2016** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Si rilevano le seguenti ulteriori particolarità.

Il comma 3 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

- sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;
- afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 4 invece richiamato in quanto applicabili alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568 la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica e precisamente:
 - o a) "*allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi*";

o b) *“all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.”*

Il comma 568-ter riprende alcune specificità della godibilità del personale delle società a partecipazione pubblica e precisamente: *“Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”*

Comune di Agliano Terme

PROVINCIA DI ASTI

RELAZIONE TECNICA

Presentazione delle società partecipate del Comune di Agliano Terme:

Rilevato che con **delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 13.12.2010** si era provveduto, ai sensi dell' art. 3, comma 28 della legge n. 244/2007 alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge ed era stato rilevato che questo Comune deteneva, e detiene alla data odierna, le seguenti partecipazioni societarie dirette :

Società partecipata	Quote (Azioni)	% sul capitale sociale	Attività svolta
G.A.I.A. S.P.A.	84	0,85	SERVIZIO PUBBLICO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.	625	5,73	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Si elencano anche le partecipazioni indirette:

Società partecipata indirettamente	Società partecipata direttamente a cui è collegata la società indicata colonna precedente	% di partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione nella partecipata	Attività svolta
SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO SCARL – Siglabile SIAM S.C.A.R.L.	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.	1,43%	Coordinamento attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 5 "Astigiano-Monferrato". Detta attività è propedeutica per addivenire al gestore unico d'Ambito.
Società GE.S.S.TER. S.r.l. – Gestione Servizi Sociali Territoriali	CONSORZIO C.I.S.A. Asti Sud	2,70%	Gestione Servizi Sociali sul territorio dei 40 Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. – Asti sud.

Nella stessa delibera, poiché l'art. 3, comma 28, della stessa Legge n.244/2007 prevedeva che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 si è provveduto a tale ricognizione, ai sensi dell'art. 3 - comma 27- Legge n. 244/2007 al fine di appurare se esisteva la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende elencate ed anche al fine di adempiere a quanto richiesto dalla Corte dei Conti e di seguito si è relazionato per ogni società la forma giuridica, la sede, l'oggetto sociale e le considerazioni inerenti:

1. G.A.I.A. S.p.a. con sede ad Asti – Via Angelo Brofferio 48

La società per azioni ha il compito di gestire tutti gli impianti (di cui è proprietaria) per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino astigiano al fine di garantire l'autonomia provinciale in merito al problema rifiuti, il massimo recupero dei materiali, uno sviluppo sostenibile del territorio in cui opera. Le attività principali riguardano la:

- Gestione operativa degli impianti (proprietà di GAIA):
- Compostaggio
- Valorizzazione
- Pretrattamento
- Discarica per rifiuti pericolosi
- Gestione delle 14 Ecostazioni (proprietà di GAIA) previste dal Programma provinciale
- Studi, ricerche, progettazione e realizzazione di specifici impianti collegati alla mission di GAIA

- Sensibilizzazione e commercializzazione dei materiali recuperati e dei prodotti finali (es. compost)

- Gestione delle gare d'appalto per i servizi di raccolta dei Comuni soci che lo richiedono Attività di bonifica e ripristino ambientale dell'ex discarica di Vallemanina

- Attività di comunicazione nei confronti della popolazione al fine di generare consenso agli impianti di gestione rifiuti urbani

- Acquisizione e mantenimento degli standard di qualità con la certificazione ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, EMAS.

Pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 3 - comma 27- Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Agliano Terme nella società. Si evidenzia che tale società ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i bilanci in attivo.

2. ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. con sede ad Asti – Frazione San Marzanotto – Località Bellanero n. 321

La società opera quale affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato, a seguito della sottoscrizione in data 25 Gennaio 2005 della convenzione tra l'Autorità A.T.O. n. 5 ed il Consorzio Acquedotto Valtiglione. L'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato" ha affidato, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c, del D.Lgs. 267/2000 fino al 31/12/2030, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato all'Acquedotto Consorziale Valtiglione a condizione che lo stesso si trasformasse in società di capitali. A far data dal 15 Giugno 2005, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci in data 23/03/2005, il Consorzio Acquedotto Valtiglione è stato trasformato in Società per Azioni ed ha assunto la seguente denominazione sociale: "Acquedotto Valtiglione S.p.A." siglabile, ove consentito dalla legge, in "A.V. S.p.A."

La Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato per i Comuni di Agliano Terme, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa scapaccione, Isola d'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti e Vinchio, oltre che per i Comuni di Canelli, Nizza Monferrato, Azzano d'Asti, Rocca d'Arazzo, Castel Rocchero, Cortiglione, Quaranti, Cerro Tanaro e Rocchetta Tanaro in convenzione. L'acqua distribuita proviene per il 100% da falde acquifere sotterranee tramite pozzi.

L'Azienda dispone di un'unica sede di servizio che presiede l'intero bacino di utenza per la produzione idrica e per la manutenzione del sistema di adduzione e distribuzione.

Il servizio erogato è rivolto al soddisfacimento del fabbisogno degli utenti per usi diversificati:

- Civile domestico;
- Civile non domestico (scuole, edifici pubblici, case di riposo);
- Altri relativi al settore agricolo, artigianale, commerciale ed industriale

Pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 3 - comma 27- Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Agliano Terme nella società.

Alla data odierna si deve aggiornare la situazione evidenziata nella D.C.C. 23/2010, anche alla luce anche dell'ultimo rendiconto approvato dalle Società elencate relativo all'esercizio finanziario 2013:

1. G.A.I.A. S.p.a. con sede ad Asti – Via Angelo Brofferio, n. 48

La situazione di tale Società risulta invariata.

2. ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. con sede ad Asti – Frazione San Marzanotto – Località Bellanero, n. 321

La situazione di tale società risulta invariata.

Si evidenzia che con la D.C.C. N. 30 del 16/12/2014 si sono adottate le Linee di indirizzo in materia di personale nei confronti delle sopra indicate Società partecipate dal Comune di Agliano Terme.

Per quanto concerne le Società partecipate indirettamente da questo Comune si rileva quanto segue:

1. SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO (S.I.A.M.) Società Consortile a responsabilità limitata con sede ad Asti in Corso Don Minzoni, n. 86

La società suddetta, partecipata in quote paritarie del 25% da parte di ciascuno dei quattro gestori del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 5 "Astigiano-Monferrato", risulta indispensabile in quanto coordina le attività dei quattro soci e risulta propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo di addivenire ad un gestore unico nell'Ambito Ottimale n. 5.

2. GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (GE.S.S.TER.) Società a responsabilità limitata con sede a Nizza Monferrato in Via Gozzellini, n. 56

La società suddetta risulta partecipata al 90% dal Consorzio C.I.S.A. – Asti sud a cui aderisce questo Comune e risulta indispensabile per garantire la finalità istituzionale del Consorzio relativa alla Gestione dei Servizi Sociali sul territorio dei 40 Comuni aderenti al Consorzio stesso.

Individuazione delle misure di razionalizzazione:

Ritenuto pertanto necessario definire le misure di razionalizzazione necessarie al contenimento della spesa pubblica affinché le società partecipate operino per il contenimento dei propri costi interni, migliorando la propria efficienza ed efficacia, raggiungano un equilibrio economico-finanziario, attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare con il Comune, applichino i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del personale dipendente e che, in tale ottica, tutte le attività inerenti a:

- reclutamento del personale
- limiti assunzionali da rispettare
- limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co.
- incarichi professionali e di collaborazione
- trattamento economico del personale dipendente
- acquisto di beni e servizi
- gestione degli appalti
- composizione dei CdA ed i compensi agli amministratori
- pubblicazioni sui siti web di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di trasparenza e della legge 190/2012
- dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. nonché ai vincoli specifici previsti dalla normativa ed estesi agli organismi partecipati della P.A.

Ritenuto di proporre i seguenti indirizzi programmatici nei confronti delle società in cui il Comune detiene una partecipazione e precisamente si richiede che:

- operino per il contenimento/riduzione dei costi per il personale, acquisti di beni e servizi ed in caso di mancato contenimento/riduzione la società partecipata dovrà relazionare sulla motivazione della mancata osservanza del presente indirizzo
- raggiungano l'equilibrio economico finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e preventivamente concordate con il Comune attraverso l'adozione delle seguenti misure:
 - non procedere ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori e riducendone se possibile i costi
 - estendere al personale in servizio i vincoli inerenti la retribuzione individuale ed accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente
 - applicare i regolamenti atti ad individuare le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità, e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti
 - osservare le disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e nel D.Lgs 33/2013 in tema di trasparenza ed anticorruzione
 - presentare al Sindaco un apposito piano entro il mese di gennaio 2016 che individui le azioni concrete che si sono attuate per raggiungere gli obiettivi di cui ai punti precedenti.

E' evidente che nessuna nuova partecipazione potrà essere assunta senza una specifica e motivata deliberazione del Consiglio comunale

Agliano Terme, lì 31.03.2015

Il Sindaco
Sera Franco

